

COMUNE DI PESCOLANCIANO
PROVINCIA DI ISERNIA

**REGOLAMENTO PER L'USO TEMPORANEO ED
OCCASIONALE DI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE.**

Approvato con deliberazione di C.C. n° 19 del 29/11/2010

Art. 1 - Premessa

1. Il Comune di Pescolanciano mette a disposizione della cittadinanza strutture idonee ad accogliere manifestazioni di carattere culturale, sociale e civico, di seguito elencate:
 - La "Taverna del Duca";
 - La sala polifunzionale adiacente la "Taverna del Duca";
 - Sala "Museo della Ceramica";
 - La sala biblioteca;
 - Sala "ex Pro-Loco".
2. Le predette strutture saranno concesse all'uso di associazioni, gruppi sociali e culturali di diversa finalità, enti, forze sociali e politiche, privati, purché si impegnino mediante il rispetto delle modalità più avanti descritte ad un uso di tali immobili che eviti di arrecarvi danni e di travisarne le finalità per cui sono state poste in essere.

Art. 2 – Caratteristiche generali per l'uso dei locali.

1. Prioritariamente usate per le manifestazioni direttamente indette dall'Amministrazione Comunale, i locali di cui all'art. 1) saranno poi concesse in uso:
 - a) per manifestazioni di carattere culturale ed informativo (conferenze, tavole rotonde, assemblee, cineforum, iniziative scolastiche) aperte all'intera popolazione locale;
 - b) per manifestazioni di carattere sociale e/o politico, di tutela ambientale (conferenze, tavole rotonde, dibattiti pubblici), indette da forze sociali o politiche;
 - c) per manifestazioni di carattere culturale-creativo (rappresentazioni cinematografiche legate a particolari iniziative, spettacoli teatrali, ecc.);
 - d) per mostre artistiche o di altro interesse;
 - e) per convegni e seminari;
 - f) per lo svolgimento di incontri elettorali (solamente durante il periodo elettorale).

Art.3 - Individuazione unita' responsabile

1. In relazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. l'unità responsabile della concessione in uso temporaneo ed occasionale dei locali di cui all'art. 1 del presente Regolamento, é individuata nel Servizio Amministrativo.

Art. 4 – Richiesta di utilizzazione.

1. I soggetti interessati all'uso dei locali di cui sopra dovranno presentare apposita domanda in carta libera al Sindaco, sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante (purché maggiorenne), contenente i sottoelencati elementi:
 - a) natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione degli elementi di identificazione della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi. In caso di richiesta da parte di privati, il nominativo di chi si assume la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa o manifestazione;
 - b) la descrizione dell'iniziativa o delle attività che si intendono svolgere all'interno del locale richiesto, gli scopi e le finalità della stessa;
 - c) il periodo per il quale la concessione in uso del bene viene richiesta con eventuale individuazione della fascia oraria;
 - d) l'impegno, sotto la propria responsabilità ad utilizzare i locali avuti in uso osservando i limiti e le prescrizioni imposte dal Comune e dalle norme esistenti in materia di

- sicurezza, igiene e prevenzione incendi;
- e) la dichiarazione con cui il richiedente manleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità rispetto all'organizzazione della manifestazione, a furti o eventuali danni arrecati per qualsiasi ragione alle strutture ed alle persone partecipanti, assumendosi pertanto la totale responsabilità della stessa;
 - g) la dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve o condizioni il presente Regolamento.

Art. 5 – Requisiti generali per la concessione all'uso

1. La domanda di concessione indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata al protocollo con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data desiderata per l'uso della sala, accompagnata da eventuali autorizzazioni prescritte per legge.
2. Casi particolari d'urgenza (o modifiche di date dovute ad insorte difficoltà tecniche) potranno essere vagliati di volta in volta.
3. Per l'ordine di assegnazione delle sale si terrà conto dell'ordine di presentazione delle rispettive domande così come risulta dal protocollo del Comune.
4. Saranno prese in considerazione prevalentemente le domande presentate da organismi con sede e attività in Pescolanciano.
5. Agli organismi con sede fuori dal Comune sarà concesso l'uso delle sale quando le stesse risultino libere.

Art.6 - Provvedimento di concessione.

1. Il Responsabile del procedimento, come individuato all'art. 3, curerà l'istruttoria finalizzata all'emissione del provvedimento finale.
2. Nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, a seguito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento rilascerà il provvedimento di concessione.

Art. 7 – Garanzie richieste per il corretto uso dei locali

1. I fruitori dei locali sono responsabili solidalmente dei danni arrecati all'immobile, all'arredamento ed ai servizi, dal momento della consegna fino al termine della concessione.
2. I soggetti beneficiari dell'utilizzo delle strutture comunali devono avere estrema cura degli arredi, dei servizi, delle attrezzature e di ogni altro bene mobile presente nei locali.
3. A conclusione del periodo di utilizzo dei locali, il responsabile del procedimento disporrà sopralluogo per controllare lo stato del bene concesso in uso, contestando al concessionario le eventuali difformità riscontrate.
4. L'amministrazione non è responsabile per eventuali danni o furti che i beneficiari della concessione possono subire, quando tali danni non siano oggettivamente ad essa imputabili.

Art. 8 – Ulteriori garanzie durante l'utilizzo

1. Il responsabile richiedente deve:
 - a) fornire il personale necessario per lo svolgimento della manifestazione per la quale risulterà concesso l'uso della sala civica;
 - b) assicurare la necessaria vigilanza durante tutto il tempo in cui viene utilizzata la stessa;
 - c) permettere il controllo dell'Ente pubblico durante la manifestazione.
2. Saranno consentiti addobbi particolari, esposizioni di manifesti attinenti all'argomento della manifestazione e/o altro materiale didattico purché:

- non abbiano carattere pubblicitario (in senso commerciale);
- non arrechino danno alcuno a pareti, attrezzature, suppellettili varie della stessa.

Art. 9 - Responsabilità per l'uso dei locali comunali

1. Fanno interamente carico al concessionario tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso delle sale.
2. Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle sanitarie.
3. In ogni caso i soggetti beneficiari dell'utilizzo sono responsabili in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto la concessione all'uso e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'ente derivi, in qualsiasi modo, danno.

Art. 10 – Corrispettivi

1. La concessione all'uso dei locali comunali è subordinata al versamento di un corrispettivo da intendersi a titolo di rimborso spese per l'utilizzo delle strutture. Nel computo di rimborso sono comprese tutte le spese di illuminazione, riscaldamento, uso degli impianti e attrezzature, pulizia dei locali e assistenza tecnica.
2. Le tariffe per l'utilizzo sono stabilite dalla Giunta Comunale, con proprio autonomo atto in base ai seguenti parametri:
 - a) Usure tecniche e consumi;
 - b) Durata della concessione;
3. La Giunta, inoltre, potrà prevedere, per ciascuna tipologia di attività, la prestazione di un deposito cauzionale, a copertura di eventuali danni causati alle strutture.

Art. 11 – Concessione in uso gratuito.

1. Le sale sono concesse gratuitamente a:
 - a) Scuole;
 - b) Enti pubblici ed Ecclesiastici;
 - c) Associazioni culturali, sociali, sportive, ricreative e di tutela ambientale, che non perseguono in alcun modo fini di lucro;
 - d) Attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - e) Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria per lo svolgimento di assemblee a favore dei cittadini residenti;
 - h) Partiti politici, per lo svolgimento di incontri elettorali (solamente durante il periodo elettorale).
2. Il servizio competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, provvederà alla concessione, compatibilmente con l'effettiva disponibilità di quanto richiesto.

Art. 12 – Autotutela.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazione degli obblighi previsti negli articoli precedenti.